

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 23 luglio 2025, n. 194

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrovoltaiico sito nel comune di Avetrana (TA), di potenza nominale prevista pari a 15,575 MWe (ridotta a 15,2 MWe), al cui interno insiste un impianto di accumulo da 3 MWe, denominato "Avetrana 03", nonché delle opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti ricadenti nei comuni di Avetrana (TA), Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (BR). Società proponente: Asellus S.r.l., Via Bernina 7, Milano (MI) C.F. e P. Iva 11314730968.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Legge n. 79 del 29/06/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori

disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

- il D.M. 21 giugno 2024. "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118".

#### **ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
- è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *“... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”*;
- è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *“... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”*;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di avvalersi della normativa sopraggiunta.

**RILEVATO CHE:**

- con nota del 27/05/2022, acquisita al prot. n.4666 pari data, la **Asellus S.r.l.** (di seguito “Società” o “proponente”) trasmetteva alla Sezione regionale istanza telematica di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrovoltaiico denominato “Avetrana 03” di potenza nominale prevista pari a 15,575 MW da ubicarsi nel Comune di Avetrana (TA) nonché delle opere ed infrastrutture connesse site nei Comuni di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (BR), acquisita dal sistema telematico con il **Cod. Id. 6UJG3T7**;
- successivamente, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. 10844 del 30/08/2022, acquisita al protocollo n. 9713 del 29/09/2022, riferiva che il Ministero della Ambiente e della Sicurezza Energetica (da ora “MASE”), con nota prot. n. 99591 del 09/08/2022, acquisita al prot. n. 10466 del 23/08/2022, aveva comunicato la procedibilità dell’istanza in oggetto e la pubblicazione sul portale ambientale del MASE della documentazione e dell’Avviso al pubblico, ai sensi dell’art. 23 e 24, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- questa Sezione, effettuata la verifica formale sulla documentazione trasmessa mediante procedura telematica sul portale regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), con nota prot. n. 7123 del 21/04/2023, trasmetteva richiesta di integrazione documentale invitando il proponente a fornire le integrazioni richieste nel termine massimo di n. 30 giorni dalla ricezione della stessa nota; cui la società proponente riscontrava, con nota del 18/05/2023, acquisita in pari data al prot. n. 8970, trasmettendo la documentazione richiesta;
- contestualmente la Asellus S.r.l., con nota del 10/05/2024, acquisita in pari data al prot. n. 224296, presentava una memoria riferita all’interferenza del progetto in oggetto con quello di altra società proponente, la Avetrana Energia S.r.l. con riferimento all’aerogeneratore denominato WTG AV06 e alla relativa viabilità. A tale nota faceva seguito ad un’istanza formale di accesso agli atti presentata dal proponente in data 15/05/2024, acquisita in pari data al prot. n. 231895, in riferimento alla citata istanza di rilascio di autorizzazione presentata da Avetrana Energia S.r.l.;
- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 135605 del 22/07/2024, acquisita al prot. n. 372238 del 23/07/2024, notificava il Decreto Direttoriale n. 227 del 12/07/2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante “giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico, denominato “03”, della potenza nominale pari a 15,57 MW, da realizzarsi nel comune di Avetrana (TA), e delle relative opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Erchie (BR), Avetrana (TA) e San Pancrazio Salentino (BR), subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2” nel rispetto delle “condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 334 del 13 giugno 2024”.
- la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC nel parere n. 334 del 13 giugno 2024, con riferimento all’interferenza con l’impianto eolico di Avetrana Energia, a pag. 19 scrive: *“Dall’analisi dei progetti risulta un’interferenza con il progetto dell’impianto eolico di cui all’ID\_5127 Progetto di un impianto eolico composto da 15 aerogeneratori di potenza complessiva di 63 MW, ricadente nei comuni di Avetrana (TA), con opere accessorie ricadenti nei comuni di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (BR). Delibera del Consiglio dei ministri del 15/02/2024 di compatibilità ambientale a condizione che siano rispettate le prescrizioni ambientali della CTVA-VIA-VAS (Parere n. 316 del 12 settembre 2022). Uno degli aerogeneratori identificato dalla sigla AV06 del succitato impianto eolico è, infatti, localizzato all’interno dell’area di progetto. Non essendo possibile, allo stato degli atti, prevedere i tempi di definizione delle procedure dei progetti in questione, si ritiene che, a prescindere dalla data della relativa istanza o della procedibilità, la risoluzione dell’incompatibilità tra i predetti aerogeneratori e l’impianto in esame non possa che avvenire nelle successive fasi autorizzatorie presso la Regione Puglia. Ed invero, è in tale sede che saranno decisi gli esiti istruttori delle procedure in questione, in funzione della situazione, amministrativa e non, che si delineerà in dipendenza di molteplici variabili che potrebbero dar luogo ad altrettante ipotesi. La Commissione ritiene che, nella fase progettuale successiva, sia necessario*

*effettuare una verifica della sussistenza di potenziali impatti cumulativi con i progetti limitrofi, e soprattutto con l'impianto eolico previsto nella stessa localizzazione del fotovoltaico in istruttoria. Data la sovrapposizione di una porzione dell'area con tale progetto eolico, qualora quest'ultimo dovesse essere autorizzato e/o realizzato prima del Progetto di cui al presente parere, andrà ridefinito il layout di progetto dell'impianto in modo da renderlo compatibile, valutando le interferenze ambientali e realizzando un'analisi di rischio connessa all'individuazione dell'area di sicurezza determinata dal calcolo della gittata massima degli aerogeneratori interni e limitrofi all'impianto fotovoltaico, come da*  
**Condizione Ambientale n. 1.** *L'eventuale riduzione di potenza complessiva dell'impianto che si verrà a determinare per il possibile stralcio di una parte dei pannelli potrà essere compensata con l'utilizzo di moduli più performanti rispetto a quelli previsti nel progetto, anche visto che la potenza di picco dei moduli è maggiore rispetto a quella di immissione in rete. La Commissione ritiene che l'eventuale rimodulazione del layout d'impianto contempererà efficacemente l'esigenza di produzione di energia da fonte rinnovabile con l'esigenza di imporre il minor sacrificio ambientale possibile al territorio interessato sia in termini di salvaguardia del suolo, ma anche sotto il profilo dell'effetto cumulativo - sia in termini di depauperamento del valore ecologico e paesaggistico dello stesso, come misura di compensazione";*

- questa Sezione, con nota prot. n. 452151 de 19/09/2024, effettuata la verifica formale della documentazione ai fini della procedibilità, comunicava l'avvio del procedimento autorizzatorio e indicava la Conferenza di servizi per il giorno 16/10/2024 ore 10.30, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 4 della legge n. 241/90 e s.m.i., invitando gli enti interessati ad esprimere il proprio parere di competenza.
- La Provincia di Brindisi, Area 3 – Servizi Tecnici, nota prot. n. 30096 del 25/09/2024, acquisita in pari data ai prot. n. 465252, con cui richiedeva integrazione documentale per il rilascio del parere di competenza.
- La Società con nota agli atti al prot. n. 478690 del 02/10/2024, in riferimento alla suddetta nota della scrivente, comunicava *"che in data odierna abbiamo provveduto a caricare la documentazione sul portale di "Sistema Puglia" comprensiva di ogni adeguamento o aggiornamento medio tempore resosi necessario, anche alla luce del procedimento di VIA concluso, nonché di adeguamento alle prescrizioni già impartite dagli enti intervenuti nel medesimo procedimento"*. Inoltre, allegava la ricevuta dell'istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ART. 91 NTA PPTR alla Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
- la Società con nota acquisita al prot. n. 476602 del 02/10/2024 forniva evidenza della formalizzazione dell'Istanza di accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR ai competenti uffici regionali presentata in data 01/10/2024. Inoltre con nota agli atti al prot. 607981 del 06/12/2024 si trasmetteva la *"dichiarazione di Asseverazione Oneri Paesaggistica e relativa contabile di pagamento"*, richiesti con nota della Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. 606421 del 06/12/2024, acquisita agli atti prot. n. 607218.
- questa Sezione, con nota prot. n. 540686 del 05/11/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 16/10/2024, unitamente agli ulteriori pareri pervenuti successivamente a tale data. Nel corso della seduta, si prendeva atto della soluzione proposta per superare l'interferenza rilevata con il progetto della Avetrana Energia s.r.l., con lo stralcio dei moduli che insistevano sull'area di sedime dell'impianto eolico, e si chiedeva di aggiornare gli elaborati di progetto sul portale istituzionale Sistema Puglia.
- questa Sezione, con nota prot. 593435 del 02/12/2024 e successiva prot. n. 616016 dell'11/12/2024, convocava la Conferenza di servizi per il giorno 20/12/2024. Con la stessa si invitavano i Comuni interessati di Avetrana (TA), Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (BR) a volersi esprimere per gli aspetti di rispettiva competenza, anche in ordine alle misure di compensazione e alla verifica delle interferenze estrattive, e la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, al rilascio del provvedimento paesaggistico; contestualmente invitava il proponente ad aggiornare la documentazione relativa al piano di esproprio e alla disponibilità delle aree, oltre che il Certificato di Destinazione Urbanistica comunale attestante la destinazione urbanistica che risultava scaduto. La Società con nota agli atti al prot.n. 622305 del 13/12/2024 trasmetteva la documentazione aggiornata richiesta.



- La Provincia di Brindisi, Area 4 - Ambiente e Mobilità - Settore Ambiente, con nota prot. n. 39667 del 12/12/2024 (acquisita in pari data al prot. n. 617997) rappresentava la propria competenza per il rilascio dei titoli autorizzativi ai sensi dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e n. 26/2013 e comunicava il "parere negativo per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del progetto in parola".
- In merito alla succitata nota della Provincia di Brindisi, la Società riscontrava con nota agli atti al prot. n. 622301 del 13/12/2024 e la Scrivente con nota agli atti al prot. n. 631275 del 18/12/2024, chiedeva delucidazioni in merito.
- Nel corso della seduta del 20/12/2024, si prendeva atto della necessità di una compiuta definizione sul tema della valutazione delle prescrizioni contenute della nota del Settore Ambiente della Provincia di Brindisi, in merito alla quale anche la Sezione Transizione Energetica effettuava proprie valutazioni con nota prot. n. 631275 del 18/12/2024; la Società dichiarava di aver trasmesso al Comune di Avetrana una bozza di Convenzione per la definizione delle misure di compensazione, rispetto alla quale non erano pervenute controdeduzioni da parte dell'Amministrazione comunale. La seduta si concludeva con riserva di nuova convocazione, evidenziando che le successive decisioni sarebbero state assunte anche sulla base del parere paesaggistico e dei suoi riscontri, nonché previo bilanciamento dei pareri contrapposti;
- sempre questa Sezione, con nota prot. n. 646323 del 30/12/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 20/12/2024 e il parere prot. n. 635341 del 20/12/2024 (agli atti al prot. n. 635406) del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia pervenuto successivamente alla chiusura della seduta;
- successivamente la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 51294 del 30/01/2025, riscontrava il sopra richiamato parere del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia e allegava una lettera d'intenti con l'azienda agricola con la quale il proponente intende definire un "accordo contrattuale avente ad oggetto la conduzione e la manutenzione di tutte le colture ed attività produttive agricole che saranno inserite nell'area dell'impianto Agrivoltaico in conformità a quanto prescritto all'interno dei permessi autorizzativi che verranno rilasciati nell'ambito del Progetto";
- La Società con nota agli atti al prot. n. 99892 del 25/02/2025 chiedeva aggiornamenti in merito alla procedura e la chiusura positiva dei lavori di conferenza.
- Questa Sezione regionale, con nota prot. n. 103069 del 26/02/2025, convocava Conferenza di Servizi del procedimento di Autorizzazione Unica in capo alla Avetrana Energia s.r.l. (cod. AU A7OXWD6) per il giorno 13/03/2025 con cui *"in riferimento alla interferenza rilevata con il progetto proposto da Asellus S.r.l., si invitano la società Avetrana Energia s.r.l. e la società Asellus s.r.l., a raggiungere e a trasmettere alla scrivente Sezione, un accordo finalizzato al superamento di suddetta interferenza entro la prossima seduta CdS, prevista per il 13/03/2025. Si invita altresì la società proponente, relativamente al superamento dell'interferenza di cui sopra, a provvedere, ove necessario, all'aggiornamento della documentazione progettuale e al relativo caricamento sul portale regionale Sistema Puglia."* Con nota prot. n. 131430 del 12/03/2025 rinviava la seduta al 18/03/2025.
- La Società proponente con nota agli atti al prot. n. 127280 del 11/03/2025 inviava memorie dichiarando che *"già nel corso della seduta di cds del 16.10.2024 la scrivente ha dato atto dello svolgimento di interlocuzioni con la Società Avetrana Energia ai fini della sottoscrizione di un accordo bonario finalizzato alla risoluzione, in modo amichevole e transattivo, delle interferenze tra i progetti. Codesta Amministrazione, nel prendere atto di quanto precede, ha richiesto di provvedere all'aggiornamento, sul Portale istituzionale Sistema Puglia, di tutti gli elaborati relativi al Progetto. La Società ha provveduto a porre in essere tale adempimento in data 25/10/2024, mediante la trasmissione e il caricamento sul Portale del Progetto aggiornato (in atti giusta nota acquisita al prot. regionale n. 622305 del 13.12.2024), come puntualmente riportato nel verbale della seduta tenutasi, per il progetto "Avetrana 03", in data 20.12.2024. Parallelamente, in data 21.11.2024 le due Società sono addivenute alla stipula di un Accordo Quadro, nel quale sono puntualmente disciplinati gli obblighi assunti da ciascuna Società per la risoluzione dell'interferenza, con reciproche rinunce e concessioni, unitamente alle modalità per addivenire a detta soluzione. Con la sottoscrizione dell'Accordo le Società hanno assunto il formale*

*impegno a non ostacolare la realizzazione del Progetto dell'altra parte negoziale. Il testo dell'Accordo viene trasmesso a codesti Uffici formalmente in allegato alla presente. L'Accordo segna il definitivo superamento di ogni profilo di sovrapposizione tra Progetti e dimostra, per tabulas, che le Società hanno posto in essere tutto quanto nelle loro disponibilità per addivenire all'eliminazione dell'interferenza originariamente riscontrata che, dunque, ad oggi è insussistente.* Tali adeguamenti risultano già agli atti del progetto aggiornato della Società proponente e depositato su Sistema Puglia sin dalla prima Conferenza di Servizi del 16/10/2024 (rif. Trasmissione verbale nota prot. n. 540686 del 05/11/2024).

- Con note agli atti al prot. n. 131458 del 12/03/2025 e prot. n. 181895 del 07/04/2025 la Società interferente Avetrana Energia S.r.l. inviava il "Contratto con relativa planimetria" sottoscritto tra le società Avetrana Energia s.r.l. e Asellus s.r.l. con evidenza della risoluzione dell'interferenza tra i due impianti.
- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 181878 del 07/04/2025, comunicava la conclusione positiva della Conferenza con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo di Autorizzazione Unica ex art.12 del D lgs 387/2003 (AU).
- Questa Sezione con nota prot. n. 312428 del 11/06/2025 comunicava, avendo accertato la sussistenza dei presupposti istruttori per il rilascio del titolo, la conclusione delle attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio con prescrizioni dell'impianto in oggetto.
- Il Comune di Erchie, con nota del 19/06/2025 agli atti in pari data al prot. 332929 e al prot. n. 0359897 del 30/06/2025), in riscontro alla nota di conclusione del procedimento di codesta Sezione, in merito alle misure di compensazione ai sensi del D.M. 10/09/2010 e dalla L.R. 7 novembre 2022 n. 28, comunicava che intende richiederle *"anche solo per le opere di connessione dell'impianto"*. Inoltre chiede alla Società proponente di verificare la potenziale *"interferenza con il progetto Parco eolico San Pancrazio Torrevicchia del soggetto proponente Tozzi Green Spa, già autorizzato e parzialmente realizzato che prevede il passaggio di cavidotto nello stesso foglio 37 particella 137 per mq 765"*. Inoltre con nota prot. n. 655677 del 27/06/2025 chiariva che *"considerato che le opere di rete saranno in comune ai due impianti, relativamente al progetto agrovoltaiico insistente nel comune di Avetrana della società Asellus s.r.l. e in Erchie della società Peonia, si specifica che quanto richiesto in precedenza dal Comune di Erchie relativamente al ristoro, questo sarà unico rispetto i due impianti (Asellus s.r.l. e Peoniasol s.r.l.), computato in base al costo di realizzazione delle opere, essendo che gli stessi condividono la medesima infrastruttura come chiarito dal proponente. Pertanto, nella convenzione a definirsi con la società Peonia, verranno contemplati in un unicum i ristori previsti per legge"*.
- La Società, con nota agli atti al prot. 338556 del 20/06/2025, comunicava la trasmissione della documentazione richiesta nella nota di chiusura istruttoria di cui in oggetto. Inoltre con nota agli atti al prot. 350858 del 25/06/2025 trasmetteva l'atto unilaterale d'obbligo firmato dal legale rappresentante, quietanza F24 e ricevuta dell'avvenuto caricamento nell'apposita sezione del Portale Sistema Puglia "Fase D – Progetto Definitivo Integrato" della documentazione richiesta.
- Questa Sezione con nota prot. n. 352278 del 26/06/2025 trasmetteva per i provvedimenti di competenza previsti nella D.G.R. n. 3029/2010, al Servizio Contratti e Programmazione Acquisti l'Atto unilaterale d'obbligo con firma digitale sottoscritto dalla Asellus S.r.l. in data 24/06/2025 e l'F24 per quietanza.
- La Sezione con nota agli atti al prot. n. 392761 del 11/07/2025 trasmetteva una nota al Comune di Erchie e alla Società con la richiesta avviare interlocuzioni al fine di concordare misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale.
- La società con nota agli atti prot. n. 398786 del 15/07/2025 trasmetteva delle dichiarazioni in merito alle misure compensative relative alle opere di connessione ricadenti nel comune di Erchie affermando che *"le opere di connessione, per le parti insistenti nel territorio di Erchie, dei due impianti, risultano essere le stesse, motivo per cui si è ritenuto più ragionevole – in accordo con il Comune – considerarle unicamente in una delle due convenzioni compensative (quella del progetto "Erchie") e non in entrambe le convenzioni. A tal riguardo, si allega email per evidenziare le interlocuzioni in via di definizione con il Comune di Erchie per il progetto che si farà carico delle suddette opere (quindi progetto "Erchie" - società*

*Peonia Sol srl), al quale è stato proposto – in aggiunta al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto - un ristoro equivalente a 50.000,00 euro a corrispettivo delle succitate opere di connessione comuni ai due impianti. Giova in questa sede sottolineare come il Comune di Erchie abbia inviato la suddetta nota (prot. n. 0009103, del 26/06/2025) - in ottemperanza al principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato - per far in modo che quanto in corso di finalizzazione con altra società, Peonia Sol S.r.l., non comportasse motivo ostativo e/o di rallentamento dell'iter della procedura di Autorizzazione Unica in oggetto della società Asellus s.r.l., riferita quindi al progetto denominato "Avetrana 03" (Cod. Id. 6UJG3T7). Intendendo pertanto finalizzato tra le parti l'accordo compensativo riferibile a quest'ultimo progetto di proprietà della scrivente, Asellus s.r.l. e oggetto della presente procedura di AU. Infine, con riferimento alla potenziale interferenza con il progetto Parco eolico San Pancrazio Torrevicchia del soggetto proponente Tozzi Green Spa, già autorizzato e parzialmente realizzato che prevede il passaggio di cavidotto nello stesso foglio 37 particella 137 per mq 765, si specifica come – a conoscenza della scrivente e della stessa Amministrazione Comunale – non si rilevino interferenze esistenti".*

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS**, nota prot. 135605 del 22/07/2024 di notifica del Decreto Direttoriale n. 227 del 12/07/2024, recante il **"giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico, denominato "03", della potenza nominale pari a 15,57 MW, da realizzarsi nel comune di Avetrana (TA), e delle relative opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Erchie (BR), Avetrana (TA) e San Pancrazio Salentino (BR), subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2. Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conforme alle disposizioni del DPR n.120 del 2017, fatto salvo il rispetto della specifica condizione ambientale".** Inoltre devono essere ottemperate le "condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 334 del 13 giugno 2024. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere". E ancora il proponente dovrà "adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale".

Con riferimento al sopra richiamato provvedimento del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, DIVISIONE V – Procedure di Valutazione VIA e VAS**, si rimanda alle prescrizioni contenute nel Parere della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC n. 334 del 13/06/2024 e nel Decreto Direttoriale n. 227 del 12/07/2024, disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

- **Ministero della Cultura - Segretariato Regionale del MIC per la Puglia - Servizio Tecnico e Servizio Territoriale**, nota prot. n. 505764/2024 del 16/10/2024 con cui comunica che le opere sono assoggettate alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui all'art. 28 c. 4 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e all'art. 1 c. 7 dell'allegato 1.8 del D.lgs. n. 36/2023 e fornisce le seguenti indicazioni, aventi carattere prescrittivo:
  - *"nelle aree per le quali è stato individuato un rischio archeologico di grado alto, corrispondenti a tutto il margine nord-orientale dell'impianto per l'adiacenza all'ipotetico tracciato della via Salentina e lungo la SP 14, nei tratti in cui il cavidotto interferisce direttamente con l'ipotetico tracciato della Via Salentina, si dovrà procedere, in via preliminare, all'esecuzione di saggi archeologi o trincee esplorative tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori, per il territorio di competenza della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, e si dovrà procedere all'esecuzione di indagini geofisiche non invasive atte a rilevare la presenza di eventuali anomalie areali, lineari e/o puntuali riconducibili*



a strutture e/o stratigrafie archeologiche sepolte e acquisire informazioni sulle relative quote di giacitura, nonché sulla profondità del substrato roccioso nei diversi punti di intervento, per il territorio di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;

- gli esiti delle indagini indirette, comprensive di uno o più profili del substrato roccioso in corrispondenza delle trincee di scavo previste, dovranno confluire in una relazione archeologica descrittiva da redigere a cura del professionista archeologo incaricato, da trasmettere alle Soprintendenze per le valutazioni di competenza;
- qualora le indagini indirette rivelino la presenza di anomalie riconducibili a stratigrafie e/o strutture sepolte, ai fini della VPIA, le Soprintendenze competenti potranno richiedere ulteriori approfondimenti (sondaggi di scavo) al fine di verificare eventuali interferenze delle opere progettate con preesistenze di interesse archeologico;
- le indagini prescritte dovranno essere seguite in ogni loro fase (progettazione, esecuzione e interpretazione dei dati) da un professionista archeologo in possesso di adeguata qualificazione e formazione professionale ai sensi del D.M. 244/2019; **il piano delle indagini, redatto e sottoscritto dal professionista archeologo incaricato, dovrà essere trasmesso alle Soprintendenze competenti prima dell'avvio ai fini dell'approvazione;**
- qualora dalle suddette indagini non dovessero emergere nuovi elementi, è fatta salva la facoltà delle Soprintendenze competenti di prescrivere la sorveglianza archeologica in corso d'opera per tutte le attività di scavo e movimento di terra al di sotto delle quote attualmente in uso, secondo quanto previsto dall>All. I 8 art. 1 c. 5 del D.lgs. 36/2023.

Si resta in attesa del piano delle indagini da eseguire nell'ambito della VPIA e del nominativo dell'archeologo/degli archeologi e/o dell'impresa incaricata delle attività predette, al fine di programmare i necessari sopralluoghi del personale tecnico e/o dettare indicazioni operative di dettaglio”.

- **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto**, prot. n. 21827 del 19/12/2024, acquisito al prot. 633255 del 19/12/2024, conferma parere favorevole già trasmesso con nota con prot. n. 506558 del 16/10/2024 e rilasciato con nota prot. n. 18239 del 11/11/2021 al SUAP di Avetrana, con le seguenti prescrizioni: “prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a trasmettere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate dal Decreto Ministero dell'Interno 07/08/2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.” corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa reperibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it):
  - mod. PIN 2 -2018 SCIA;
  - mod. PIN 2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE con allegate le certificazioni e dichiarazioni riportate all'allegato II del D.M. 07/08/2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendi;
  - Attestato di versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 139/2006”.
- **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi**, prot. n. 400 del 13/01/2025, acquisito in pari data al prot.16136, comunica “che questo Comando ha espresso il proprio parere favorevole con nota prot. n°16797 01.12.2021 per l'att. n. 48.1.B dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011. Qualora il titolare dell'attività dovesse apportare alla stessa modifiche rispetto alla situazione già valutata, dovrà riattivare le procedure di cui agli artt.3 e 4 del D.P.R. 151/2011, producendo la documentazione tecnico- grafica prevista, redatta nei modi e nelle forme di cui all' Allegato I al D.M. 7 Agosto 2012. Si precisa inoltre che, le norme tecniche che disciplinano la sicurezza antincendio e dei

*luoghi di lavoro nonché i provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata dei cittadini unitamente alla tutela dei beni, devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività.*

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità idraulica**, nota prot. n. 501427 del 15/10/2024, acquisita al prot. n. 501767 del pari data, comunica che *“non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico, pertanto non sussistono competenze specifiche dello scrivente servizio.”*;
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio**, con nota acquisita al prot. n. 454313 del 19/09/2024, con la quale trasmette la nota prot. AOO\_108/3175 del 17/02/2021 con la quale *“In riferimento all’oggetto si segnala che pervengono alla sezione demanio e patrimonio ed a questo servizio, da parte di codeste amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela domenicale e gestione questo ufficio è preposto. Al fine di agevolare i proponenti nell’individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all’indirizzo <http://www.sit.puglia/> è possibile consultare il catalogo Patrimoniale Regionale. Si comunica, dunque, di escludere la scrivente sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa sezione non è tenuta a rilasciare in tal procedimento alcun parere. Mentre il rilascio di eventuale concessione per l’uso dei beni ovvero il consenso per l’instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 “regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”. Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l’esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: [serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it)”*;
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere pubbliche e Infrastrutture, Servizio Gestione Opere Pubbliche**, comunicazione acquisita al prot. n. 461782 del 24/09/2024, con la quale trasmette la circolare prot. AOO\_064-20742 del 16/11/2023, recante gli indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale;
- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**, con nota prot.n. 635341 del 20/12/2024, acquisita al prot. n. 0635406 in pari data, comunicava che il progetto così come descritto negli elaborati progettuali *“determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito “Tavoliere salentino”*;  
Con riferimento al sopra richiamato parere della **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**, questo Ufficio:
  - prende atto delle dichiarazioni rese dal proponente con la nota acquisita al prot. n. 51294 del 30/01/2025;
  - tenuto conto che, come indicato nel medesimo parere del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica *“dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva, con riferimento al complesso degli elementi costituenti l’impianto considerato nella sua interezza, che gli interventi proposti non insistono direttamente su Beni Paesaggistici, né su Ulteriori contesti paesaggistici”*;
  - Considerato il giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni espresse nel parere n. 334 del 13/06/2024 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di verifica dell’impatto ambientale VIA, di cui al Decreto del MASE n. 227 del 12/07/2024, che espressamente riferisce che *“con riferimento a quanto disposto dal dall’art. 20, c. 8 del D.Lgs.199 del 08/11/2021 e ss.mm.ii. in materia di aree idonee, nel suddetto parere la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha comunicato che non vi sono interferenze dirette tra l’intervento in argomento e beni sottoposti*

*a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e che lo stesso si colloca all'esterno delle fasce di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 e della Parte seconda del D.Lgs. 42/2004" e che pertanto "ai sensi dell'art.20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021 il progetto risulta in area idonea";*

- dà atto che, ai sensi dell'art.22, comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021 "nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante".
- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, nota acquisita al prot. n. 499083 del 14/10/2024, invita a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. AOO 079/10152 del 25/08/2021, in merito all'attestazione di vincolo demaniale di uso civico;  
Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici, questo Ufficio prende atto della nota Prot. r\_puglia/AOO\_079-07/01/2022/193 con la quale il SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI *"in riferimento alla Sua richiesta di attestazione in oggetto, in qualità di Rappresentante legale della Società ASELLUS S.R.L., acquisita al prot. n. AOO 079/12865 del 27.10.2021 e successiva integrazione documenti acquisita al prot. n. AOO 079/13723 del 15.11.2021, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Avetrana (TA) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., "attesta che non risultano gravati da uso civico i terreni attualmente censiti in Catasto "al Fg. 20 p.lle 4-5-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24-32-33-34-35".*
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, nota prot. n. 32470 del 21/10/2024, acquisita al prot. n. 0514342 pari data, comunicava che affinché *"la progettazione proposta possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l'incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, evitando in particolare di modificare negativamente le condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica nell'area di intervento ed in quelle contermini; in quest'ottica, nella fase esecutiva si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:*
  - *si assicuri un'adeguata protezione delle opere da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
  - *si garantisca il drenaggio delle acque superficiali, anche mediante sistemi di raccolta opportunamente dimensionati;*
  - *si evitino il peggioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e/o la creazione di ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
  - *si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l'impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
  - *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia".*
- **Provincia di Brindisi, Area 3 – Servizi Tecnici**, nota prot.n. 33117 del 21/10/2024, acquisita in pari data ai prot. n. 513434 e prot. n. 513296, con la quale comunica che *"considerato che negli elaborati materiali la strada provinciale di competenza viene denominata erroneamente SP144 mentre trattasi della SP 65, rilascia parere favorevole a condizione che: vengano eseguiti i lavori secondo il progetto integrato con nota prot. n. 32066 dell'11/10/2024 e vengano rispettate le prescrizioni di cui alla nota prot. n. 30374 del 01/10/2024. Precisando che il progetto esecutivo rispondente alle prescrizioni impartite dalla Provincia e coerente con gli elaborati integrativi forniti con nota prot. n. 32066 dell'11/10/2024 dovrà essere presentato in occasione della stipula della Convenzione di cui alla nota prot. n. 30374 del 01/10/2024."*A seguire le prescrizioni indicate alla nota prot. n. 30374 del 01/10/2024, acquisita al prot. n. 478685 del 02/10/2024:  
*"FASCE DI RISPETTO, ACCESSI, DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DALLE STRADE Le opere che possono*

ricadere in fascia di rispetto stradale (viabilità, recinzioni, alberate, costruzioni e impianti tecnologici fuori terra) si devono adeguare alle prescrizioni di cui alle seguenti norme. Gli elaborati descrittivi di questi aspetti devono ricadere fra quelli richiesti al paragrafo "Elaborati a corredo dell'istanza" Fasce di rispetto e distanze: - artt. 16 e 17 del D. Lgs. 285/1992; - art. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992; - D.M. 1404/1968; - D.M. 10.09.2010. Piantagioni e siepi: - Art. 29 del D. Lgs. 285/1992; - Art. 26 del D.P.R. 485/1992: in particolare: o Alberature: la distanza minima "d" delle alberature dal confine stradale è pari a 6 m; per altezze "h" maggiori degli alberi (considerate a completamento del ciclo vegetativo) occorre rispettare una distanza pari a tale altezza. ( $d = h$  dove  $h \geq 6$  m) o Siepi vive: per altezza della siepe fino a 1 m si deve rispettare la distanza di 1 m; per altezza superiori a 1 m si deve rispettare la distanza di 3 m. o Recinzioni con altezza inferiore a 1 m o cordoli di altezza inferiore a 30 cm: distanza minima dal confine stradale pari a 1 m o Recinzioni con altezza superiore a 1 m o cordoli di altezza superiore a 30 cm: distanza minima dal confine stradale pari a 3 m Fabbricati, muri e opere di sostegno - Art. 30 del D. Lgs. 285/1992; - Art. 26 del D.P.R. 485/1992: in particolare: o Nuove costruzioni e simili: 30 m dal confine stradale (10 m per casi previsti dal medesimo articolo) o Muri di cinta su strade di tipo C: distanza minima di 3 metri o Armadietti: nel rispetto delle distanze previste dall'art. 20, c. 2 del Codice della strada e dell'art. 29, c.1, del Regolamento Attuativo, e comunque a condizione che non costituisca pericolo per la circolazione stradale lungo la strada provinciale \* Intersezioni - Art. 16 del D. Lgs. 285/1992; Curve - Art. 27 del D. Lgs. 485/1992 \* Accessi su strada pubblica: - art. 22 del D. Lgs. 285/1992; - art. 45 del D. Lgs. 285/1992; Per quanto riguarda gli accessi privati su strada provinciale, valgono le seguenti prescrizioni aggiuntive: 1. qualora insistenti su tracciato esistente, dovranno risultare forniti di regolare autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio o comunque risultare legittimamente realizzati; 2. qualora di nuova realizzazione, il progetto dovrà prevedere il riposizionamento dell'accesso in modo da rispettare i requisiti di distanza e di visibilità dall'intersezione esistente, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento attuativo al Codice della Strada (DPR 495/1992), del DM 05.11.2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DM 19.04.2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali); 3. Tale progetto di nuova realizzazione dovrà essere approvato - previa presentazione di richiesta di concessione corredata da idonea documentazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 285/1992 - all'Ufficio Servizi Finanziari della Provincia di Brindisi. Distanza degli aerogeneratori dalle strade: ai sensi del D.M. 10.09.2010, all. 4, punto 7, la distanza degli aerogeneratori dalle strade deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore, con un minimo di 150 m e comunque non inferiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, opportunamente calcolata in fase di progetto. **ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI** - I lavori di attraversamento longitudinale vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, c. 7 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e in particolare le occupazioni longitudinali in sotterraneo vengano effettuate ove possibile "al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa". L'attraversamento longitudinale dovrà essere intervallato da appositi pozzetti da realizzare esclusivamente esternamente alla carreggiata stradale, la cui distanza dovrà consentire eventuali interventi di manutenzione per la riparazione dei guasti senza intaccare la sede stradale mediante sfilaggio dei cavi e reinfilaggio tramite gli stessi pozzetti. In ogni caso i giunti dovranno essere realizzati in pozzetto. Posizionamento dell'infrastruttura: La mancanza di spazio deve essere giustificata con apposti elaborati, come da punto seguente: "Elaborati a corredo dell'istanza" L'infrastruttura va posata in: a. Fascia di pertinenza esternamente alla banchina (D.M. 1.10.2013, art. 5, c. 2), b. In banchina, nel caso di comprovata mancanza di spazio o non idoneità fisica della fascia di pertinenza esterna alla banchina (art. 5, c.2), in particolare: Nel caso di banchina pavimentata, lo scavo con mini trincea può avvenire all'esterno della carreggiata stradale, nella parte più esterna della banchina - concordando con l'Ente gestore della strada posizione e modalità (art. 5, c. 4); Nel caso di banchina non pavimentata, lo scavo con mini trincea deve essere posto a un minimo di 25 cm dal limite esterno della zona bitumata (art. 5, c. 4) c. All'interno della piattaforma, nel caso di comprovata mancanza di spazio o non idoneità fisica della banchina (art. 5, c.2) è consentito il posizionamento all'interno della stessa e in particolare: Nel caso di impossibilità tecnica di utilizzo della banchina, è consentito lo scavo con mini



trincea in carreggiata a condizione che tale metodologia sia stata valutata - in fase di autorizzazione del progetto da parte dell'Ente gestore della strada - di minore impatto rispetto alla tecnica tradizionale, sia rispetto alla circolazione, che alle condizioni della sovrastruttura, che per la tutela dell'infrastruttura digitale stessa. d. I lavori di attraversamento trasversale con strutture sopraelevate (D.P.R. 495/1992, art. 66, c. 8) devono essere realizzati nelle fasce di pertinenza stradale e i sostegni verticali devono essere ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della stradale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza, con le limitate deroghe previste dallo stesso comma. L'altezza delle linee elettriche aeree sul piano viabile nel punto più depresso deve rispettare quanto prescritto all'art. 66, c. 5 del D.P.R. 495/1992 I manufatti di servizio (chiusini, camerette, pozzetti di ispezione ecc.) non devono alterare la sagoma della strada o le sue pertinenze (art. 5, c. 5); possono occupare la banchina pavimentata solo se particolari condizioni tecnologiche (p.e. presenza di sottoservizi) o di sito non permettono la/ realizzazione sotto le banchine non pavimentate. **ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI** I lavori di attraversamento longitudinale vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, c. 7 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e in particolare le occupazioni longitudinali in sotterraneo vengano effettuate ove possibile "al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa".

L'attraversamento longitudinale dovrà essere intervallato da appositi pozzetti da realizzare esclusivamente esternamente alla carreggiata stradale, la cui distanza dovrà consentire eventuali interventi di manutenzione per la riparazione dei guasti senza intaccare la sede stradale mediante sfilaggio dei cavi e reinfilaggio tramite gli stessi pozzetti. In ogni caso i giunti dovranno essere realizzati in pozzetto. Perforazioni a. Perforazioni sub orizzontali con estradosso minimo di 100 cm (D.M. 1.10.2013, art. 7, c.1) b. Andamento ortogonale all'asse della strada (art. 7, c.5) c. Buche di ingresso e arrivo da concordare con l'Ente e con utilizzo di materiali atti a garantire le stesse prestazioni dei precedenti (art. 7, c. 3) d. (laddove venga interessata la piattaforma stradale) Ripristino di binder e usura previa scarifica e con superficie aumentata oltre il vano di scavo del 50-100%. La profondità rispetto al piano della strada, banchina e/o cunetta stradale dell'estradosso dei manufatti protettivi sia non inferiore a 1 m., giusto art. 66, c. 3 del DPR 495/92. **RIPRISTINI** L'intervento di ripristino dovrà essere supportato da elaborati scritto-grafici a firma di tecnico abilitato dai quali si possa evincere chiaramente che l'intervento ha caratteristiche tecniche tali da: a. evitare la formazione di cedimenti differenziali; b. mantenere in efficienza il ripristino per almeno dieci anni, nelle condizioni ordinarie di traffico del tratto interessato. Nel caso di scavo tradizionale, i ripristini devono seguire le seguenti prescrizioni: 1. Prevenire qualunque cedimento della sovrastruttura stradale, 2. Il rinterro e ripristino deve essere fatto con "ricostituzione di tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale, con materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelli presenti nei vari strati, in modo tale da ripristinare il comportamento elasto - plastico della sovrastruttura" (D.M. 1.10.2013, art. 9, c. 5), anche eventualmente ricorrendo a malta cementizia (preferibilmente del tipo "geomix" ad elevato spandimento, con caratteristiche tecniche controllate) con opportuno dosaggio, così come previsto dal successivo c. 7., 3. Il ripristino di binder e usura avviene con fresatura allargata di 1 metro su entrambi i lati dello scavo (art. 7, c. 8). Si precisa che tale larghezza è da intendersi come misura minima, in quanto il progettista dovrà valutare se le condizioni locali e lo stato della strada (presenza di ormaie, sconnessioni ecc.) richiedano un ripristino più ampio, dovendo comunque assicurare il regolare deflusso delle acque, la pendenza trasversale prevista, e che lo stesso ripristino non determini irregolarità della sezione stradale; 4. Posa di nastro monitore a profondità di 30 cm (art. 9, c. 6); 5. Ricoprimento minimo 100 cm dall'estradosso del cavidotto. In particolare, i ripristini dovranno essere eseguiti seguendo le seguenti prescrizioni: a. Rispettando gli spessori minimi di cm 3 per il tappetino d'usura e di cm 5 per il binder, secondo quanto riportato nell'allegato C del C.S.A.; b. la miscela bituminosa deve rispecchiare quanto riportato nelle tabelle A6, A7 e A8 dell'allegato C del C.S.A.; c. la mano di attacco deve rispettare quanto prescritto nell'allegato E; d. la segnaletica orizzontale deve rispettare quanto prescritto nell'allegato F; e. Particolare cura dovrà essere osservata in corrispondenza dello stacco tra le zone oggetto di intervento

e quelle non oggetto e senza creare alcun dislivello (scalino), né in senso longitudinale, né in senso trasversale. SICUREZZA DEL CANTIERE STRADALE I lavori dovranno peraltro essere svolti in condizioni di sicurezza ex D. Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento alle seguenti norme: - D.M. 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; - D.M. 22 gennaio 2019, Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada.

\* L'eventuale presenza di sottoservizi nei tratti interessati dagli scavi dovrà essere verificata prima dell'inizio dei lavori. \* Sicurezza da ordigni inesplosi. Per scavi di qualsiasi tipo, ai sensi degli articoli 17, 28, c. 1 e 91, c. 2 bis del D. Lgs. 81 / 2008 e s.m.i., spetta al datore di lavoro e, ove nominato, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la valutazione del rischio da rinvenimento di ordigni inesplosi.

ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI La comunicazione di inizio lavori dovrà riportare gli estremi del titolo abilitativo. Il termine per dare ultimati i lavori resta fissato in 60 giorni dalla data di inizio lavori, quale risulta dalla comunicazione di cui sopra, in mancanza della quale si ritiene come inizio lavori la data di rilascio dell'autorizzazione/concessione. Informazioni relativa alla ditta esecutrice. Dovranno essere comunicati all'indirizzo [provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it) gli estremi identificativi della ditta che effettuerà i lavori ed un numero telefonico di reperibilità per eventuali interventi urgenti nonché, ove prevista, copia del titolo abilitativo di parte edilizia e del relativo elaborato tecnico. Sorveglianza dei lavori. Il personale sorvegliante della Provincia è incaricato di verificare il corretto svolgimento degli interventi e delle operazioni di ripristino, riferendo poi i riscontri all'Ufficio Viabilità. Proroghe. I termini di inizio e fine lavori sono prorogabili una sola volta su richiesta motivata del concessionario. Collaudo finale. Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo o regolare esecuzione, corredato da opportuni elaborati tecnici "as built". Il Cantoniere responsabile della zona è tenuto a sorvegliare e verificare, per tutta la durata del cantiere, il rispetto dei tempi, delle prescrizioni e delle modalità d'esecuzione stabilite. Il presente parere viene rilasciato in quanto trattasi di opera di pubblica utilità. ELABORATI A CORREDO DELL'ISTANZA La Provincia intende acquisire, per i progetti di occupazione permanente del demanio provinciale, elaborati scritto-grafici idonei a caratterizzare l'intervento nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente documento. Il proponente deve produrre elaborati tecnici specifici, a firma di tecnico abilitato, in concomitanza delle seguenti fasi:

a. Stipula della Convenzione; b. Soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni contenute nel presente documento; c. Collaudo finale (elaborati "as built"). Nel caso di soluzioni tecniche alternative, riconducibili a sopravvenuta impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni di cui al presente documento, esse dovranno essere adeguatamente motivate negli elaborati di cui al punto "b" del presente paragrafo."

- **Provincia di Brindisi, Area 4 – Ambiente e Mobilità – Settore Ambiente**, nota prot.n. 39667 del 12/12/2024, acquisita al prot. n. 617997 pari data, con cui l'ente esprime parere negativo in ordine al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi dei reflui rivenienti dai servizi igienici oltre che in relazione alla gestione delle acque meteoriche precisando che: "Per quanto attiene alla gestione delle acque meteoriche si precisa che, al fine di poter considerare il progetto in questione soggetto alla disciplina dell'art. 5 di detto R.R. 26/2013, il proponente dovrà conformare il progetto in parola alle condizioni di seguito indicate: - prevedere e relazionare in ordine agli accorgimenti tecnici automatici necessari atti ad evitare che gli elettroliti e/o sostanze pericolose presenti nei sistemi di accumulo vengano scaricati sul suolo veicolate dalle acque meteoriche anche in caso di eventi incidentali; - per quanto attiene alle apparecchiature elettriche contenenti oli, si rende necessario prevedere e relazionare in ordine agli accorgimenti tecnici automatici necessari ad evitare che gli oli presenti in dette apparecchiature vengano a contatto con il suolo veicolate dalle acque meteoriche. Si rappresenta, quindi, che, fermo restando la necessità di conformare le scelte progettuali a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 26/2013 e al Regolamento Regionale n. 26/2011, laddove l'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica ritenga che detti titoli debbano essere acquisiti nell'ambito del procedimento di cui in oggetto, l'emanazione degli stessi resta subordinato alla presentazione di espressa istanza presso il Servizio

*scrivente corredata dalla documentazione di seguito riportata: - dalla ricevuta di versamento degli oneri istruttori; - dalla documentazione completa il cui elenco è disponibile al seguente link (omissis). Infine, preme rilevare che agli atti di questa Provincia risulta che sono in corso numerosi procedimenti volti all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti di accumulo e/o di produzione di energia da fonte rinnovabile con annesse opere di connessioni che nel complesso determineranno la sottrazione di suolo agricolo, con trasformazione definitiva dell'uso del suolo, oltre che determineranno notevoli impatti ambientali e paesaggistici; tali considerazioni valgono anche in riferimento all'areale ove si intende realizzare l'impianto in questione che risulta oggetto di istanze per la realizzazione di numerosi e imponenti impianti con annesse opere di connessione. La realizzazione ed esercizio di detti impianti inevitabilmente determinerà una trasformazione paesaggistica tale da vanificare l'esistenza stessa del PPTR quale strumento di tutela del territorio che di fatto si sta trasformando in una "diffusa centrale di produzione/accumulo di energia elettrica" a discapito delle peculiarità del territorio medesimo".*

Con riferimento al sopra richiamato parere della **Provincia di Brindisi, Area 4 - Ambiente e Mobilità**, questo ufficio:

- preso atto di quanto riscontrato dal proponente con la nota prot. n. 622301 del 13/12/2024, in merito alla quale anche la Sezione Transizione Energetica ha effettuato proprie valutazioni con nota prot. n. 631275 del 18/12/2024, contenente anche l'invito rivolto alla Provincia a partecipare alla presente Conferenza di Servizi, rimasta priva di riscontro;
- prescrive che la Asellus S.r.l. dovrà, prima dell'inizio dei lavori, produrre apposita comunicazione secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 9.12.2013 n. 26, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.)".
- **Marina Militare – Comando Interregionale Marittimo Sud**, nota prot. n. 33559 del 24/09/2024, acquisita al prot. n. 462724 in pari data, con la quale comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione del progetto dell'impianto in argomento;
- **Comando Militare Esercito "Puglia"**, nota prot. 28387 del 28/11/2024, acquisita al prot. n. 590228 pari data, esprime, *"limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole per l'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>".*
- **ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione civile**, nota prot. n. 142529 del 01/10/2024, acquisita al prot. n. 478680 del 02/10/2024, con la quale comunica che *"al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) alla sezione Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'applicazione dell'Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata. Sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento Verifica preliminare, vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, "qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo". La trasmissione di tale asseverazione all'ENAC, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell'eventuale*

*controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti del medesimo Ente. Rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con l'ENAC per quanto attiene ai procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato: il nulla osta emesso da questa direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla Scrivente (il sistema di protocollo ENAC invia una conferma automatica di ricezione)".*

Con riferimento al sopra richiamato parere dell'ENAC questo Ufficio prende atto della asseverazione di esclusione da iter di valutazione ENAC/ENAV sottoscritta il 29/07/2021 dal progettista, agli atti al prot. n. 490431 del 08/10/2024, con la quale dichiara che "non sussiste una delle condizioni che renda necessaria la preventiva istruttoria autorizzativa e l'impianto non risulta ubicato ad una distanza inferiore a 6 Km dall'ARP (Airport Reference Point) dal più vicino aeroporto." Specificando che la verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione dell'impianto riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84.

- **ANSFISA Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Direzione Generale per la Sicurezza dei Trasporti ad Impianti Fissi e l'Operatività Territoriale, Ufficio Operativo territoriale per l'Area Territoriale Sud**, prot. n. 2025.0004645 del 21/01/2025, acquisita in pari data al prot. n. 30879, comunicava che *"risulta interessato solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio".*
- **AQP Acquedotto Pugliese s.p.a.**, prot. n. 63769 del 02/10/2024, acquisita al prot. n. 478693 del 02/10/2024, comunica che l'area interessata dall'impianto denominato "Avetrana 3" e dalle opere di connessione e infrastrutture ricadenti nei comuni di Avetrana (TA), Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (BR), non insistono opere gestite dalla medesima società.
- **ARPA Puglia, DAP Brindisi**, nota 71451 del 01/10/2024, acquisita al prot. n. 478675 del 02/10/2024 con la quale considerato che *"è stato rilasciato dall'Autorità competente un giudizio positivo di compatibilità ambientale [...] si ritiene ridondante la partecipazione di questa Agenzia alla procedura di Autorizzazione Unica".*
- **ARPA Puglia, DAP Taranto**, nota 74824 del 14/10/2024, acquisita al prot. n. 501077 in pari data, evidenzia che per disposizione interna della Direzione Scientifica dell'Agenzia prot. n. 66800 del 11/09/24 *"Nel caso di convocazione di ARPA Puglia da parte dell'Autorità Competente nell'ambito delle Conferenze di Servizi dei procedimenti di Autorizzazione Unica, [...] essendo concluso il procedimento di compatibilità ambientale e non ravvisando ulteriori profili di competenza da parte di ARPA Puglia, si ritiene ridondante la partecipazione di questa Agenzia alla procedura di Autorizzazione Unica. Di conseguenza, i Dipartimenti Provinciali di ARPA Puglia, non dovranno dar seguito alla suddetta convocazione né attraverso l'espressione del parere di competenza, né attraverso la partecipazione ai lavori della CdS, ovvero i Dipartimenti Provinciali di ARPA Puglia dovranno trasmettere una nota di riscontro all'AC motivando la non partecipazione alla CdS sulla base di quanto sopra esposto".*
- **ANAS S.p.A.**, nota prot. n. 851410 del 04/10/2024, acquisita al prot. n. 483475 pari data, con la quale comunica che, sulla base della documentazione progettuale esaminata, è emerso che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della strada.
- **SNAM Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. 380 del 23/09/2024, acquisita al prot. n. 487753 del 08/10/2024, comunica che, sulla base della documentazione progettuale esaminata, le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della medesima Società.
- **TERNA s.p.a.**, con nota prot. n. P20240116145 del 23/10/2024, acquisita al prot. n. 519218 pari data, riferisce che in data 04/02/2022, Terna s.p.a. ha comunicato al proponente il parere di rispondenza del



progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

- **TERNA s.p.a.**, con nota prot. n. P20250013698 del 03/02/2025, acquisita al prot. n. 57808 pari data, riferisce che le opere in oggetto non comportano interferenze con linee elettriche gestite dalla Scrivente Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale.

Con riferimento alla **procedura di apposizione del vincolo preordinato** all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- questa Sezione procedente con nota prot. n. 181878 del 07/04/2025, comunicava la conclusione positiva della Conferenza con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo AU e invitava il Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio quale procedura solidale alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a voler fornire il proprio contributo istruttorio;
- questa Sezione, con nota agli atti al prot. n. 227692 del 30/04/2025, trasmetteva la *"Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, agli interessati, all'unica ditta interessata;
- dalla pubblicazione dell'avviso predetto non sono pervenute osservazioni.

Con riferimento alle **opere di connessione** (cod. id. **201900352**), la società Terna S.p.A, con nota prot. n. P20240116145 del 23/10/2024, acquisita al prot. n. 519218 pari data, comunicava che:

- in data 30/03/2021 la ASELLUS S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) con potenza in immissione da 15,3 MW integrato con un sistema di accumulo da 3 MW nel Comune di Avetrana (TA). La potenza richiesta ai fini della connessione alla RTN è pari a 15,3 MW in immissione e 3 MW in prelievo;
- in data 12/07/2021, Terna s.p.a., con lettera prot. TERNA/P20210056131, ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di "Erchie";
- in data 28/07/2021 la ASELLUS S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 07.12.2021 con lettera prot. TERNA/A20210099692 la ASELLUS S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
- in data 04/02/2022, Terna s.p.a. con lettera prot. TERNA/P20220009374 ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

**CONSIDERATO CHE** la Società con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 338556 del 20/06/2025, ha trasmesso:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnata a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista che ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area

edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;

- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, che ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato che ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti),
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 181878 del 07/04/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 25/06/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; al riguardo si riferisce che il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 397334 del 15/07/2025 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 26736 del 11/07/2025.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica.

Ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0195996\_20250618, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs.

159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa o comunque formalizzate nell'iter autorizzativo e agli atti del procedimento, a favore di **ASELLUS s.r.l.** per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrovoltaiico di potenza nominale prevista pari a 15,2 MW, integrato con un sistema di accumulo da 3 MW;
- un cavidotto in MT dall'impianto alla Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT;
- una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT, condivisa con altri produttori, allacciata in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN a 380/150 kV di "Erchie" e sbarre AT a 150 kV condivise;
- un cavidotto in AT dalla Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT allo stallo a 150 kV nella Stazione Elettrica di cui sopra;
- uno stallo a 150 KV nella suddetta SE della RTN condiviso con altri produttori;
- opere e infrastrutture connesse, strettamente indispensabili a quelle su in elenco, e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**L'Istruttore**

**Ing. Floriana Cundari**

**Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili**

**Ing. Francesco Corvace**

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,  
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

### **Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

<b>Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)</b>
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
  
- neutro
  
- non rilevato

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili**

**Ing. Francesco Corvace**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**

**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii. *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *Buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*;
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;



- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*.

#### VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, con nota prot. prot. n. 135605 del 22/07/2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) notificava il Decreto Direttoriale n. 227 del 12/07/2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante il **“giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto agro- fotovoltaico, denominato “03”, della potenza nominale pari a 15,57 MW, da realizzarsi nel comune di Avetrana (TA), e delle relative opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Erchie (BR), Avetrana (TA) e San Pancrazio Salentino (BR), subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2.”** ovvero ottemperando alle *“condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 334 del 13 giugno 2024”* e ponendo altresì in capo al proponente l’onere di *“adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 41, comma 4 e dell’allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’esito delle determinazioni dell’autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale”*;
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, questo Servizio prende atto che:
  - il parere paesaggistico rilasciato dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, riferisce che *“Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva, con riferimento al complesso degli elementi costituenti l’impianto considerato nella sua interezza, che gli interventi proposti non insistono direttamente su Beni Paesaggistici, né su Ulteriori Contesti Paesaggistici”*;
  - il giudizio di compatibilità ambientale favorevole di cui al Decreto del MASE n. 227 del 12/07/2024, che espressamente riferisce che *“con riferimento a quanto disposto dall’art. 20, c. 8 del D.Lgs.199 del 08/11/2021 e ss.mm.ii. in materia di aree idonee, nel suddetto parere la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha comunicato che non vi sono interferenze dirette tra l’intervento in argomento e beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e che lo stesso si colloca all’esterno delle fasce di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 136 e della Parte seconda del D.Lgs. 42/2004”* e che pertanto *“ai sensi dell’art.20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021 il progetto risulta in area idonea”*;
  - l’impianto, pertanto, beneficia della normativa derogatoria ai sensi dell’art.22, comma 1, lett.

a), del D.lgs. 199/2021 in forza del quale *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”*.

- Questa Sezione comunicava con nota prot. n. 312428 del 11/06/2025 la **conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, attesi gli esiti istruttori, visti e considerati i pareri, gli assensi e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda, ivi incluse le misure di compensazione di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 25/03/2025 con cui si approvava la *“Convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la ASELLUS s.r.l. incaricando il dirigente comunale alla sua regolare [FC1] sottoscrizione di legge che sarà rogato dal segretario comunale nelle forme del rito amministrativo”*.

#### DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

**VISTO** l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Asellus S.r.l.** in data 24/06/2025;

**FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la **Asellus S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”**, la **Asellus S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato [FC2] 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori di questa autorità precedente.

#### Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

#### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 312428 del 11/06/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

**ART. 2)**

Di provvedere al rilascio, alla **Asellus S.r.l.** con sede legale in Via Bernina, 7 - 20158, Milano, C.F. e P. Iva 11314730968, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrovoltaiico di potenza nominale prevista pari a 15,2 MW, integrato con un sistema di accumulo da 3 MW;
- un cavidotto in MT dall'impianto alla Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT;
- una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT, condivisa con altri produttori, allacciata in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN a 380/150 kV di "Erchie" e sbarre AT a 150 kV condivise;
- un cavidotto in AT dalla Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT allo stallo a 150 kV nella Stazione Elettrica di cui sopra;
- uno stallo a 150 KV nella suddetta SE della RTN condiviso con altri produttori;
- opere e infrastrutture connesse, strettamente indispensabili e riferite in progetto.

**ART. 3)**

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

**Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati**, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

**ART. 4)**

La **Asellus S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

**ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

#### **ART. 6)**

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, ove si renda necessario, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio limitatamente alle sole opere di connessione alla rete, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 7)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 312428 del 11/06/2025.

#### **ART. 8)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza



elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.. Entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

#### ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di intervenuto

accertamento di cause ostative di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 13)**

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

#### **ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 40 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - all'Albo Telematico, ovvero nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
  - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
  - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:
    - CT VIA;
    - CT PNRR - PNIEC;
  - al Ministero della Cultura:
    - Segretariato Regionale del MIC per la Puglia – Servizio Tecnico e Servizio Territoriale;
    - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
    - Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo

- al Ministero dell'Interno:
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi;
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto;
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
  - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
  - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
  - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici;
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia:
  - Servizio Amministrazione del Patrimonio;
  - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali- Servizio Territoriale di Brindisi e Servizio Territoriale di Taranto ;
- alla Provincia di Brindisi;
- alla Provincia di Taranto;
- Arpa Puglia:
  - Direzione Scientifica;
  - Dipartimento Provinciale di Brindisi;
  - Dipartimento Provinciale di Taranto;
- al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
- al Comune di Avetrana (TA);
- al Comune di Erchie (BR);
- al Comune di San Pancrazio Salentino (BR);
- all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- all'ENAC;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- a Innovapuglia S.p.A.;
- alla Asellus S.r.l., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta  
Floriana Cundari

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Francesco Corvace